



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

Comunicazione n. **188** – 2019/2020

Adria, 27.01.2020

- Ai docenti
- Agli studenti
- Ai genitori
- Al personale A.T.A.
- Al sito web

I.I.S. Polo Tecnico di Adria

OGGETTO: **Norme sul Divieto di fumo. Indicazioni operative.**

In applicazione dell'ampia normativa in argomento, sotto citata nelle norme principali, e con lo scopo di tutelare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, nonché di garantire un ambiente salubre e rispettoso della persona, e di educare a stili di vita corretti, si riportano alcune informazioni ed indicazioni finalizzate a far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.

In particolare, si riportano per esteso alcuni commi dell'art. 51 della legge n. 3/2003 e s.m.i. e dell'art. 4 del Decreto-legge n. 104/2013 (con particolare riferimento alle parti evidenziate).

Vista la sua rilevanza, si sollecitano tutti i destinatari ad una attenta lettura della presente comunicazione.

1) **Spazi e soggetti sottoposti al divieto**

1.1 - Il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, vige in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. Tali spazi aperti comprendono tutte le aree della scuola interne alle recinzioni.

1.2 - Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, con l'indicazione dei nominativi dei docenti responsabili per la vigilanza cui spetta rilevare le violazioni.

1.3 - Il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, vale per tutti i soggetti presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto: studenti, personale docente e ATA, genitori e qualsiasi altra persona esterna presente in detti spazi.

2) **Soggetti preposti alla vigilanza e all'applicazione del divieto di fumo**

2.1 - I soggetti responsabili preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo – in collaborazione con il personale docente e Ata chiamato alla generale vigilanza – hanno il compito di procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente (art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14 dicembre 1995). I nomi sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2.2 - I soggetti responsabili preposti alla vigilanza e all'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal dirigente scolastico nelle persone dei professori:

- Ruzza Daniele, Pacchin Paola e Nordio Gastone (per la sede centrale di Via Dante 17);
- Briotti Serena, Crivellari Raffaella, Frigato Roberto, Nordio Gastone (per la succursale di Via A. Moro 3).

2.3 - Il responsabile della comunicazione con le famiglie e con la Prefettura è il dirigente scolastico pro tempore Armando Tivelli o suo delegato.

2.4 - Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare ai responsabili preposti eventuali infrazioni riscontrate. A tal fine dovrà essere posta una particolare cura, se necessario, nella vigilanza anche all'esterno dell'edificio.

2.5 - L'incarico per il personale preposto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo è valido a tempo indeterminato, salvo revoca da parte del dirigente scolastico.

Detto incarico cessa automaticamente in caso di cessazione dal servizio presso l'IIS Polo Tecnico di Adria o in caso di nuova determinazione di individuazione complessiva del personale responsabile preposto alla vigilanza e all'applicazione del divieto di fumare.

3) **Sanzioni**

3.1 - Come stabilito dalla norma attualmente in vigore (art. 7 della Legge n. 584/1975, e s.m.i.) i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3.2 - Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

3.3 - I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.4 - La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti assume rilievo disciplinare ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento Disciplinare delle studentesse e degli studenti" e viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento.

4) **Procedura di contestazione e notifica**

4.1 - Nei casi di violazione del divieto di fumare, i responsabili preposti di cui al punto 2.2 procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, utilizzando la modulistica dell'amministrazione scolastica, con verbalizzazione redatta in triplice copia.

4.2 - In caso di impossibilità della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione saranno notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o consegna a mano.

4.3 - In caso di violazione del divieto da parte di soggetto minorenni, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R o consegna a mano, unitamente alle indicazioni per il pagamento della sanzione.

4.4 - Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può altresì chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

4.5 - Ai soggetti responsabili preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumare è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

5) **Pagamento della sanzione**

5.1 - Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notifica; lo stesso termine vale per le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge.

5.2 - Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, secondo istruzioni allegate al verbale di accertamento;
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio.

5.3 - Entro 60 giorni dalla data di contestazione o della notifica, l'interessato dovrà far pervenire all'Istituto, a mano o per posta, l'attestazione del versamento, di cui verrà rilasciata ricevuta; in caso contrario verrà inoltrata apposita comunicazione al Prefetto territorialmente competente.



Il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli

Principale normativa di riferimento:

Legge 11 novembre 1975, n. 584; Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995; Circolare Ministero Sanità 28 marzo 2001, n. 4; Legge 16 gennaio 2003, n. 3; Atto di Intesa Stato - Regioni in materia di tutela della salute dei non fumatori del 16.12.04; D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6.

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione.

Art. 51

Tutela della salute dei non fumatori

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione

del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute.